

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 900

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato FRACASSI

Presentata il 30 gennaio 1964

Eliminazione delle baracche ed altri edifici malsani costruiti in Abruzzo in dipendenza del terremoto del 13 gennaio 1915

ONOREVOLI COLLEGHI! — La imminente distruzione degli edifici verificatasi in alcune zone dell'Abruzzo e specie nella Marsica a seguito del terremoto del 13 gennaio 1915, indusse le autorità dell'epoca a varare un affrettato piano di emergenza per la sistemazione delle numerose famiglie rimaste senza tetto.

Si provvide al riguardo edificando, in quasi tutti i centri della Marsica e nei paesi circostanti, baracche in legno o costruzioni miste, di nessuna consistenza e funzionalità e che avevano carattere di estrema provvisorietà, rinviando ad epoca successiva la costruzione di edifici stabili sia a cura della iniziativa privata con il contributo dello Stato, sia a completo carico di quest'ultimo.

Nel 1922 fu iniziata anche la sistemazione definitiva dei baraccati in case popolari, portata avanti con incredibile lentezza, interrotta a causa dell'ultima conflagrazione mondiale, debolmente ripresa nel 1949 ed ancora in atto, *sine die!*

Infatti la situazione, per cause e vicende varie, è restata pressoché stazionaria per quasi 50 anni.

Nella passata legislatura più di una volta i governi si sono impegnati a risolvere il grave ed importante problema. Nel 1959 il Ministro dei lavori pubblici, in sede di discus-

sione del bilancio del suo Ministero, rispose ad un ordine del giorno presentato dal sottoscritto assicurando che avrebbe studiato con la massima sollecitudine la possibilità di intervento in ordine alle precise richieste formulate. In prosieguo di tempo la questione fu ripresa con altro ordine del giorno presentato in relazione al progetto di legge di proposta governativa, in discussione alla Camera, riguardante l'utilizzazione dei 300 miliardi del prestito nazionale e un impegno di spesa di 2 miliardi in favore dei terremotati di Messina e Reggio Calabria. L'ordine del giorno precisava con estrema chiarezza, che, dopo 46 anni dal terremoto che devastò la intera Marsica, le popolazioni erano ancora costrette a vivere, in umilianti condizioni, in baracche antisismiche per un complesso di circa 10.000 vani in ben 27 comuni e mirava altresì ad ottenere la inclusione, per iniziativa del Ministro del bilancio e *ad interim* del tesoro, di provvidenze a favore anche della Marsica, zona trovantesi nelle medesime gravi condizioni di quelle danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908, in relazione all'articolo 64 del disegno di legge n. 1409, nella esecuzione e completamento di opere pubbliche.

Il Ministro allora in carica diede ampie assicurazioni, mentre il suo successore, in

data 13 giugno 1960, precisò al sottoscritto che avrebbe disposto il finanziamento, con i primi fondi messi a disposizione del suo Ministero per l'edilizia popolare, di un programma di costruzione per 1 miliardo di lire da ripartire tra i Comuni della provincia de l'Aquila particolarmente bisognosi.

Purtroppo, le crisi ministeriali inseritesi nel frattempo, fecero svanire gli impegni assunti.

Il 2 luglio 1962 l'allora Presidente del Consiglio Amintore Fanfani, in visita al Nucleo industriale della Marsica, promise che avrebbe portato a soluzione l'annoso problema dello sbaraccamento. Immediatamente dopo infatti, il Governo approvò un disegno di legge che avrebbe senz'altro reso giustizia alle popolazioni dei comuni marsicani.

La mancata reperibilità dei fondi da parte del Tesoro e la fine della scorsa legislatura hanno fatto però accantonare il disegno di legge.

È d'uopo ora notare come nell'allegato 10, pagina 125, n. 153, del bilancio in corso del Ministero dei lavori pubblici, figuri la voce: «Spese per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962»; ciò per un ammontare di lire 7 miliardi e mezzo. Recentemente poi, imponente e vigorosa è stata l'opera di soccorso e di ricostruzione voluta dal Governo per i sinistrati del Vajont.

Apprezzabili questi sforzi, degne di lode e di incondizionato plauso le doverose iniziative, ma altrettanto doveroso dovrà essere

il rendere finalmente giustizia alla generosa popolazione marsa, agli umili contadini del Fucino ed agli operai delle fabbriche recentemente sorte nell'area del nucleo di industrializzazione di Avezzano, con la eliminazione degli antigienici abituri in piedi da 49 anni e con la costruzione di moderne e civili abitazioni.

Ultimamente si iniziò la soluzione del problema, avvalendosi delle provvidenze emanate prima con la legge 29 luglio 1949 n. 531 e poi con la legge 9 agosto 1954, n. 640, con la costruzione di circa 1.500 alloggi su di un fabbisogno che si aggira intorno ai 4.000.

Il miglioramento verificatosi benché apprezzato è risultato però lieve ed ha ravvivato nelle famiglie escluse, più sentito il bisogno di condizioni di vita più umane, decorose e rispondenti almeno alle minime esigenze del tempo in cui viviamo.

Per affrontare con più decisione la situazione e risolverla totalmente in un breve lasso di tempo, è stata approntata la presente proposta di legge che prevede un onere complessivo per lo Stato di lire 3 miliardi ripartito in 6 esercizi.

Le disposizioni in base alle quali saranno costruiti, assegnati e gestiti gli alloggi sono quelle della legge 9 agosto 1954, n. 640.

Si è ritenuto peraltro di demandare al Provveditorato regionale alle opere pubbliche dell'Abruzzo ed all'Ufficio del genio civile della circoscrizione, l'applicazione della legge, al fine di ottenere, nella più ampia estensione del principio del decentramento, una sollecita attuazione delle provvidenze auspiccate.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a costruire in Abruzzo, sino al limite di lire 3 miliardi, con le norme della legge 9 agosto 1954, n. 640 e 23 marzo 1958, n. 315, case da destinare alle famiglie attualmente alloggiare in baracche ovvero in edifici comunque fatiscenti costruiti per dare ricovero ai rimasti senza tetto in dipendenza al terremoto del 13 gennaio 1915, nonché le opere sociali ed accessorie.

ART. 2.

Per l'applicazione della presente legge le attribuzioni della Amministrazione dei lavori pubblici previste dalle disposizioni richiamate nel presente articolo sono esercitate dagli organi decentrati e periferici secondo le norme del decreto presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534.

ART. 3.

La spesa autorizzata con l'articolo 1 sarà stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'ammontare di lire 500 milioni per esercizio finanziario a partire da quello del 1964-65. Le somme non impegnate in un esercizio sono utilizzate negli esercizi successivi.